



COMUNE DI ISCA SULLO IONIO

(Provincia di Catanzaro)

copia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 72 del Reg. Data 23.12.2021	OGGETTO: Art.1 comma 557, della legge n. 311/2004: Autorizzazione dell'utilizzazione di un dipendente comunale del Comune di Montauro.
-----------------------------------	---

L'anno **duemila ventuno**, il giorno **23** del mese di **DICEMBRE** alle ore **17:00** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

N.	COGNOME E NOME	QUALIFICA	Presente (si - no)
1	MIRARCHI Vincenzo	Sindaco	SI
2	CAMPANELLA Giuseppe Cristiano	Vice - Sindaco	SI
3	BONELLI Gessica	Assessore	SI

Presiede la seduta il **Sindaco, Dott. Mirarchi Vincenzo** il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il **Segretario Comunale Dott. Vincenzo Prenestini**.

LA GIUNTA COMUNALE

ATTESO che questo Comune con nota del 10/12/2021 prot. n. 3585 ha chiesto al Comune di Montaurò l'autorizzazione per la durata di un anno dell'utilizzo, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della Legge n. 311/2004, del dipendente di questo Comune Ing. Vittorio Procopio. inquadrato nella categoria "D" posizione economica D2, con profilo professionale di Istruttore direttivo tecnico, fuori dal normale orario di lavoro, per 12 ore settimanali;

PRESO ATTO che il Comune di Montaurò ha autorizzato con deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 14.12.2021 assunta al prot. N. 3670 del 20.12.2021 l'effettuazione di prestazione lavorative del proprio dipendente Istruttore direttivo Ing. Vittorio Procopio, presso l'ufficio tecnico di questo Comune con decorrenza dal 01.01.2022 al 31.12.2022 per 12 ore settimanali;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 557 della legge suddetta, il quale testualmente recita: "1 Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti(omissis)....possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza";

DATO ATTO che non vi sono risorse interne in grado di poter svolgere le attività necessarie alla realizzazione dei servizi attinenti l'area tecnica;

ATTESO che tale norma prevede, eccezionalmente, per i piccoli Comuni, una forma di utilizzazione di personale dipendente da altri enti locali, con la finalità di fronteggiare l'esiguità dei relativi organici e le concomitanti ridotte disponibilità dei rispettivi bilanci;

DATO ATTO che la citata previsione normativa, in linea con i principi generali del D.Lgs. n. 165/2001, mira essenzialmente a razionalizzare le risorse finanziarie e umane nel pubblico impiego mediante la flessibilizzazione organizzativa del lavoro. Il dipendente, nello specifico, continua a svolgere un rapporto di lavoro stabile e a tempo pieno e indeterminato, reso su più Enti che all'uopo si convenzionano per regolare il proprio fabbisogno lavorativo;

RILEVATO che la Sezione di Controllo Regionale per il Piemonte nella Delibera n. 223/2012, con riferimento agli incarichi ex art. 1 comma 557 della precitata legge, ha chiarito che:

- La formula organizzativa introdotta dal citato art. 1 comma 557, assimilabile al comando, non altera la titolarità del rapporto di lavoro, che resta in capo all'amministrazione di provenienza del dipendente;
- La stessa non integra quindi una forma flessibile di assunzione e d'impiego. Il citato comma 557, infatti, detta una disciplina particolare a favore degli enti locali con meno di cinquemila abitanti per fronteggiare l'esiguità degli organici e le ridotte disponibilità finanziarie;
- In ragione dell'assimilazione dell'istituto giuridico di cui trattasi all'assegnazione temporanea o al distacco di personale, inoltre, si ritiene che non occorra la costituzione di un nuovo contratto, ma che sia sufficiente un atto di consenso dell'amministrazione di provenienza. Il lavoratore, quindi rimane legato al rapporto d'impiego con l'ente originario, ma rivolge parzialmente le proprie prestazioni lavorative a favore di altro ente pubblico in forza dell'autorizzazione dell'amministrazione di provenienza e nell'ambito di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico principale;

VISTI:

- Il parere del Consiglio di Stato-Sezione Prima n. 2141 del 25/05/2005 avente ad oggetto “Problematiche interpretative di personale dipendente degli enti locali: art. 1 comma 554 legge 30/12/2004 n. 311”, ai sensi del quale “l'utilizzazione presso altri locali è consentita per le sole prestazioni lavorative che non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'Ente di appartenenza e non interferiscano con i suoi compiti istituzionali”;
- La Delibera n. 6/2012/PAR della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Toscana del 31/01/2012, secondo cui l'acquisizione di personale ai sensi dell'art. 1 comma 557 della Legge 311/2004 non è soggetta al limite di cui all'art. 9 comma 28 della Legge 122/2010;
- l'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005 secondo il quale un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004;
- il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art. 1 - comma 557 - della legge 311/2004;
- le disposizioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 in base al quale “gli impieghi pubblici non sono cumulabili, ...salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali”;
- l'art. 14 del CCNL 22/01/2004 del personale del comparto Regioni/Autonomie Locali prevede l'utilizzo, con il consenso dei lavoratori interessati, del personale assegnato da altri Enti del comparto, per periodi predeterminati, attraverso l'attivazione di una convenzione;

CONSIDERATO che la convenzione definisce in piena legittimità lo svolgimento della prestazione lavorativa ordinaria a scavalco in due Enti, per cui il dipendente interessato conduce un unico rapporto di lavoro per le 36 ore o più (sino a 48 ore settimanali), in parte nell'Ente da cui dipende per il rapporto principale ed in parte nell'Ente a scavalco. Il comma 3 del succitato art. 14, inoltre, precisa che la convenzione deve disciplinare, in particolare, la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione fra i due Enti, la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci ed ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;

CONSIDERATO, altresì, che qualora l'utilizzazione di personale, attraverso la disposizione dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, da parte dell'altro Ente avvenga sulla base di un contratto di lavoro subordinato, la permanenza del rapporto presso l'Amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza dal lavoratore o della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva, in tema di:

- a) orario di lavoro giornaliero e settimanale che non può' superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario, con la conseguenza che il secondo rapporto di lavoro non può che essere a tempo parziale;
- b) periodo di riposo giornaliero e settimanale, che deve essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;

c) ferie annuali, che, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, devono essere fruite dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate;

RITENUTO, pertanto, opportuno omogeneizzare e raggruppare le varie indicazioni che connotano tale istituto nell'allegato schema di convenzione;

TENUTO CONTO che, quindi, l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 possa essere considerato norma speciale e che, pertanto, un dipendente pubblico a tempo pieno e indeterminato può effettuare attività lavorativa presso un'altra Amministrazione con meno di 5.000 abitanti, al di fuori delle 36 ore e per un massimo di ulteriori 12 ore settimanali;

CONSIDERATO

-che la suddetta prestazione è resa fuori dall'orario d'ufficio per 12 (dodici) ore alla settimana e, quindi entro il limite consentito dalla legge;

PRESO ATTO della disponibilità dell'Ing. Vittorio Procopio a svolgere attività lavorativa aggiuntiva presso il comune di Isca sullo Ionio;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili di servizio interessato, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. n.267/2000;

Visto l'art. 53 del D.lgs. 30.03.2001 n. 165 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 1, comma 557, L. 30.12.2004 n. 311;

Visto il D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Visti i vigenti C.C.N.L.;

Con voti unanimi favorevoli legalmente resi;

DELIBERA

DI AVVALERSI ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22.01.2004 del Comparto Regioni –Autonomie Locali, il dipendente a tempo pieno ed indeterminato, Ing. Vittorio Procopio inquadrato nella categoria "D" posizione economica D2, con profilo professionale di Istruttore direttivo tecnico, a prestare attività lavorativa fuori dal normale orario di lavoro, per il periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2022 ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, per 12 ore settimanali;

DI APPROVARE, a tal fine apposita convenzione da sottoscrivere con il Comune di Montauro, come da schema allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, dando mandato al Sindaco pro-tempore per la sottoscrizione della stessa;

DI trasmettere copia del presente atto al Comune di Montauro;

DI DICHIARARE con separata votazione unanime favorevole, la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.lgs. n.267 del 18 Agosto 2000.



COMUNE DI ISCA SULLO IONIO

(Provincia di Catanzaro)

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: **“Art.1 comma 557, della legge n. 311/2004: Autorizzazione dell'utilizzazione di un dipendente comunale del Comune di Montauro.”** Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Isca sullo Ionio 23.12.2021



IL RESPONSABILE DELL'AREA
f.to Vincenzo Larocca

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: **“Art.1 comma 557, della legge n. 311/2004: Autorizzazione dell'utilizzazione di un dipendente comunale del Comune di Montauro.”** Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Isca sullo Ionio 23.12.2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA
f.to Vincenzo Larocca



OGGETTO: CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DELL'ING. VITTORIO PROCOPIO DA PARTE DEL COMUNE DI ISCA SULLO IONIO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311/2004.

L'anno duemilaventuno, il giorno ____ del mese di ____ nella residenza municipale di _____ con la presente convenzione da valersi per ogni conseguente effetto di legge,

TRA

Il Comune di Montauro (CZ) rappresentato da _____ nella qualità di _____, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera di Giunta comunale n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

E

Il Comune di Isca sullo Ionio (CZ) rappresentato da _____ nella qualità di _____, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera di Giunta Comunale n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge,

PREMESSO:

- che con nota del Sindaco in data 10/12/2021 prot. n. 3585, il Comune di Isca sullo Ionio richiedeva l'autorizzazione per la proroga di un anno dell'utilizzo, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della Legge n. 311/2004, del dipendente del Comune di Isca sullo Ionio Ing. Vittorio Procopio. inquadrato nella categoria "D" posizione economica D2, con profilo professionale di Istruttore direttivo tecnico, fuori dal normale orario di lavoro, per 12 ore settimanali;
- che con deliberazione della G.C. n. 111 del 14.12.2021, esecutiva, il comune di Montauro ha autorizzato, ex art. 53 D.lgs. n. 165/2001, il proprio dipendente a tempo pieno ed indeterminato, Ing. Vittorio Procopio, a prestare attività lavorativa aggiuntiva in favore del Comune di Isca sullo Ionio ed in conformità dell'art. 14 del CCNL 22/01/2004 e dell'art. 1, comma 557 della legge n. 311/2004 ha approvato il relativo schema di convenzione da stipularsi tra i due enti;
- che con deliberazione della G.C. n. 72 del 23.12.2021, esecutiva, il comune di Isca sullo Ionio ha disposto di servirsi dell'attività lavorativa dell'Ing. Vittorio Procopio, che deve fare fronte a determinate esigenze ed in conformità dell'art. 14 del CCNL 22/01/2004 e dell'art. 1, comma 557 della legge n. 311/2004 ha approvato il relativo schema di convenzione da stipularsi tra i due enti;

TANTO PREMESSO

Convengono e stipulano quanto segue:

ART.1 Il Comune di Montauro autorizza il Comune di Isca sullo Ionio, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004, a servirsi dell'attività lavorativa di lavoro subordinato, del proprio dipendente Ing. Vittorio Procopio, assunto a tempo pieno e indeterminato e inquadrato nella categoria "D" posizione economica D2, con profilo professionale di Istruttore Direttivo tecnico, che si è reso all'uopo disponibile, in relazione alle esigenze del Comune stesso;

ART.2 Il servizio deve essere espletato senza pregiudizio del normale orario contrattuale svolto presso il Comune di Isca sullo Ionio e senza pregiudizio delle esigenze funzionali ed interessi istituzionali di quest'ultimo;

ART.3 L'orario settimanale è stabilito in n. 12 ore, fermo restando che lo stesso non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita dall'art. 3 del

D.Lgs. n.66/2003 e s.m.i. e che presso il Comune di Montauro dovrà essere rispettato l'orario di lavoro previsto per 36 ore settimanali;

ART.4 Il presente accordo decorre dal giorno 01/01/2022 e sarà valido per un anno, salvo proroga o revoca da parte di uno dei due rispettivi organi;

ART.5 Il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà essere garantito;

ART.6 Le ferie annuali, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, dovranno essere fruito da lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate, fermo restando il periodo di ferie minimo continuativo di quindici giorni previsto dal CCNL tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due Enti;

ART.7 Per il servizio prestato a favore del Comune di Isca sullo Ionio, al dipendente spetterà il trattamento economico previsto dal CCNL degli EE.LL. per la categoria e la posizione economica rivestita, eventualmente aggiornata a seguito di progressioni economiche acquisite dal dipendente nell'ente di appartenenza. Il trattamento economico si intende al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali previste dalla normativa vigente a carico del lavoratore. Il trattamento economico, gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi e le relative imposte (IRAP) per l'attività lavorativa resa a favore del Comune di Isca sullo Ionio, saranno corrisposti direttamente dal comune di Isca sullo Ionio;

ART.8 Il Comune di Isca sullo Ionio corrisponderà direttamente al dipendente il rimborso delle spese di viaggio; lo stesso Comune riconoscerà altresì al dipendente, nel caso di attività lavorativa pomeridiana, il buono pasto, così come quantificato in fase di contrattazione decentrata dal Comune di Isca sullo Ionio;

ART.9 Per quanto non stabilito dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

PER IL COMUNE DI MONTAURO:

PER IL COMUNE DI ISCA SULLO IONIO:

PER ACCETTAZIONE: _____

Il presente verbale viene ~~così~~ letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO - PRESIDENTE
F.to Dott. Vincenzo Mirarchi



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Vincenzo Prenestini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. _____

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione

CERTIFICA

- Che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Elettronico del Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del T. U. approvato con D.lgs. 18/08/2000 n. 267.
- Che altresì la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con nota del 28.12.2021 prot. n. 3720 ai sensi dell'art. 125 del medesimo T.U...

28 DIC. 2021

Isca Sullo Ionio 28 DIC. 2021



IL RESPONSABILE

F.to Mirijello Celestina

Ai sensi dell'art. 18 del D. P. R. 28/12/2000, N. 45

SI CERTIFICA

Che la presente copia è conforme all'atto originale presso questo Ufficio

Isca Sullo Ionio, 28 DIC. 2021



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Vincenzo Prenestini

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto, Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

E' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in data _____ (dopo il decimo giorno dalla pubblicazione in Albo Pretorio).

Isca Sullo Ionio, 23 DIC. 2021



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Vincenzo Prenestini